

## REGOLAMENTO (CE) N. 488/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2008

## che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (di seguito: «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDIMENTO

## 1. Apertura

(1) Il 23 luglio 2007, il Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) («il denunciante») ha presentato una denuncia riguardante le importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese per conto di un produttore che rappresenta una quota maggioritaria, in questo caso oltre il 25 %, della produzione comunitaria totale di acido citrico.

(2) La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3) Il 4 settembre 2007 il procedimento è stato avviato mediante la pubblicazione di un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.

## 2. Parti interessate dal procedimento

(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento antidumping i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, le associazioni dei consu-

matori, nonché i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(5) Per consentire ai produttori esportatori della RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati e ai rappresentanti della RPC. Otto produttori esportatori, compresi gruppi di società collegate, hanno chiesto che fosse loro applicato il TEM, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, o il TI nell'ipotesi che l'inchiesta stabilisse che essi non soddisfacevano le condizioni necessarie per fruire del TEM.

(6) Considerato il numero manifestamente elevato di produttori esportatori e di importatori interessati dalla presente inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

(7) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, gli importatori e i rappresentanti che agiscono per loro conto sono stati invitati a manifestarsi presso la Commissione e a fornire, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività legate al prodotto in esame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura.

(8) Per quanto riguarda i produttori esportatori, la Commissione, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, ha scelto un campione sulla base del maggior volume rappresentativo di esportazioni di acido citrico nella Comunità sul quale l'inchiesta poteva ragionevolmente tenere tenuto conto del tempo disponibile. Sulla base delle informazioni comunicate dai produttori esportatori, la Commissione ha selezionato un campione di quattro società o gruppi di società collegate (di seguito: «le società costituenti il campione») con il maggior volume di esportazioni verso la Comunità. In termini di volume delle esportazioni, le quattro società costituenti il campione rappresentano il 79 % del totale delle esportazioni di acido citrico dalla RPC verso la Comunità nel corso del periodo dell'inchiesta. Le parti interessate sono state consultate come disposto dall'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento di base e non hanno sollevato obiezioni.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU C 205 del 4.9.2007, pag. 14.